



Protezione Casa

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA PER
L'ABITAZIONE E IL PATRIMONIO.

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

REALE GROUP

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

TOGETHER MORE

PROTEZIONE CASA

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ed. 09/2016

Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it



A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) **Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua**
- b) **Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia**
- c) **Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 – Sito Internet: www.italiana.it
E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it – Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it**
- d) **Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'Art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.**

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

(dati relativi all'ultimo bilancio approvato)

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 423 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 382 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 274%, tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su www.italiana.it **è disponibile un'Area Riservata** che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

Tacito rinnovo del contratto: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indicata in polizza.

La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.

AVVERTENZA: anche se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo sia il Contraente che Italiana Assicurazioni hanno la facoltà di annullarne l'efficacia. La disdetta può essere effettuata, mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto e ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli si rimanda all'Art. 2.6 delle Condizioni Contrattuali.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto "Protezione Casa" contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione della propria abitazione nonché i danni che si possono provocare ad altri nello svolgimento della vita familiare.

Il pacchetto assicurativo ha somme assicurate prestabilite e garanzie raccolte in sezioni.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

- SEZIONE INCENDIO. In questa sezione sono assicurati i danni ai locali e agli arredi provocati da incendio o da altre cause quali ad esempio il fulmine, l'esplosione, gli eventi atmosferici, nonché talune spese che possono derivare dal sinistro.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 3.1 all'Art. 3.10.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 3.2 "Esclusioni", nonché in alcune definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che venga applicata la franchigia indicata all'Art. 3.9 "Franchigia" delle Condizioni Contrattuali.

- SEZIONE FURTO. E' possibile assicurare in questa sezione i danni provocati da furto e rapina avvenuti nella propria casa. Sulla scheda di polizza è indicato che si tratta di un'abitazione che costituisce per l'Assicurato la sua dimora abituale.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 4.1 all'Art. 4.10.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 4.2 "Esclusioni", nell'Art. 4.5 "Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro", nell'Art. 4.7 "Mezzi di chiusura" e nell'Art. 4.10 "Limiti di indennizzo", nonché in alcune definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti come previsto dagli Artt. 4.8 "Franchigia" e 4.9 "Scoperti" delle Condizioni Contrattuali.

- SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE. E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie che proteggono il patrimonio dell'Assicurato nel caso di danni provocati a soggetti terzi nell'ambito della propria vita privata.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali all'Art. 5.1.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate negli Artt. 5.2 e 5.3 "Esclusioni" e "Persone non considerate terzi", nonché in alcune definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che venga applicata la franchigia indicata all'Art. 5.6 "Franchigia" delle Condizioni Contrattuali.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Italiana Assicurazioni in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		A	B	C
Entità del danno	=	€ 750	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	=	€ 200	€ 300	€ 600
Limite di indennizzo	=	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova applicazione la regola proporzionale.

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza.

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione secondo l'Art. 2.1 delle Condizioni Contrattuali e gli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, Artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Esempio di aggravamento del rischio: nell'ambito della copertura incendio del fabbricato possono essere considerati aggravamento di rischio eventuali interventi che modifichino la destinazione dei volumi del fabbricato (ad esempio da uso civile a negozio).

6. PREMI

Il pagamento del premio è annuale.

Al termine di ogni scadenza prevista il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 15 giorni, fermo restando, al termine del contratto, quanto illustrato precedentemente in fatto di tacito rinnovo e disdetta.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

7. RIVALSE

AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

8. DIRITTO DI RECESSO

Qualora la durata del contratto sia poliennale il Contraente ha la facoltà, con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Ai sensi dell'Art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

11. REGIME FISCALE

Aliquota applicabile al contratto:

Per tutte le sezioni 21,25% + 1% antiracket

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti nella sezione "Norme che regolano la liquidazione dei danni":

– agli Artt. dal 6.1 al 6.8 per le sezioni "Incendio e Furto"

– all'Art. 6.9 per la sezione "Responsabilità Civile"

e nella sezione "Cosa fare in caso di sinistro" all'Art. 7.1 e all'Art. 7.2.

AVVERTENZA: in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Società entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento, osservando alcune prescrizioni, come previsto nelle Condizioni Contrattuali.

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Numero Verde 800 101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: benvenutinitaliana@italiana.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.lvass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

Commissione di Garanzia

Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione dei propri Assicurati un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni/fondazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Sono assimilati alle persone fisiche i condominii.

Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.italiana.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

14. ARBITRATO

AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CONTENUTO

- arredamento: mobilio e arredamento in genere dell'abitazione e dell'eventuale annesso ufficio privato, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di allarme, nonché quanto d'uso di casa e personale, **esclusi i veicoli a motore**, anche se riposto in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato stesso non comunicanti con i locali di abitazione. Se è assicurato il locatario sono comprese le miglurie dallo

- stesso apportate ai locali tenuti in locazione;
- oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi preziosi**), nonché pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
 - gioielli e preziosi: oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni in genere.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto.

COSE

Relativamente all'assicurazione responsabilità civile, oggetti materiali e animali.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo, classificata come segue:

- tipo A: appartamento facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato. Oppure, un fabbricato composto da almeno tre appartamenti aventi ingressi indipendenti;
- tipo B: fabbricato isolato, villa unifamiliare o bifamiliare, ciascuna con proprio accesso dall'esterno.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.

FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono il rischio, costruite con caratteristiche non difformi in modo peggiorativo dalle seguenti: strutture portanti, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili, solai e armatura del tetto comunque costruiti. Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

- a) le strutture portanti verticali in materiali diversi da quelli indicati purché relativi a porzione di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;
- b) le porzioni di pareti esterne e copertura in materiali diversi da quelli indicati per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
- c) le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili.

Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, cancelli, recinzioni e muri di contenimento, purché realizzati negli spazi adiacenti, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Limitatamente all'assicurazione Incendio, **è esclusa l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, i cortili, i piazzali, i relativi impianti e installazioni, le attrezzature sportive e per giochi, nonché tutte le condutture** interrate e quanto compreso nella definizione di contenuto.

Limitatamente all'assicurazione Furto, qualora la linea di gronda sia inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, la copertura del tetto o il solaio deve essere costruito in laterizi, calcestruzzo, cemento, vetrocemento armato.

Limitatamente all'assicurazione Responsabilità Civile, la garanzia comprende, salvo che siano situati in aree condominiali: giardini e parchi anche se alberati, attrezzature sportive e per giochi, piscine, strade private, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, piani di calpestio, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e quant'altro di simile di pertinenza del fabbricato nulla escluso od eccettuato.

FRANCHIGIA

La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO O RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

PERSONE ASSICURATE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Contraente e, se con lui conviventi, il coniuge, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente. Gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere nell'espletamento delle loro mansioni svolte per conto degli Assicurati.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

SCOPERTO

La parte di indennizzo, espressa in percentuale, che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. **Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.**

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SOMMA ASSICURATA

Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l'assicurazione. Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

VALORE A NUOVO

- 1) per il fabbricato: la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso solo il valore dell'area.
- 2) per il contenuto dell'abitazione: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico.

VALORE ALLO STATO D'USO

- 1) per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente;
- 2) per il contenuto dell'abitazione: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di una cosa in comune commercio inclusi gli oneri fiscali.

VEICOLI

I mezzi indicati dall'Art. 47 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n.285). I veicoli iscritti al P.R.A. sono esclusi dalla definizione di Contenuto e quindi non assicurati.

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Andrea Bertalot



PROTEZIONE CASA

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Modello MULTI57181 – Ed. 06/2014

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello MULTI57181, contenente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa comprensiva del glossario, dal certificato di assicurazione modello MULTI57180 e dalla proposta di assicurazione modello MULTI57182 riportante le somme assicurate.

Con la firma della proposta modello MULTI57182 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informativo modello MULTI57181.

GARANZIE

Nelle Condizioni Contrattuali sono riportati i testi relativi alle garanzie:

- Incendio
- Furto
- Responsabilità Civile

Diventano operanti gli importi indicati nella proposta modello MULTI57182 e nel certificato di assicurazione modello MULTI57180.



DEFINIZIONI	Pag.	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	6
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO	Pag.	8
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO	Pag.	12
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Pag.	15
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI	Pag.	17
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	Pag.	20

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

DEFINIZIONI

Nel presente modello le definizioni sono da intendersi secondo quanto indicato di seguito.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CONTENUTO

- arredamento: mobilio e arredamento in genere dell'abitazione e dell'eventuale annesso ufficio privato, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di allarme, nonché quanto d'uso di casa e personale, **esclusi i veicoli a motore**, anche se riposto in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato stesso non comunicanti con i locali di abitazione. Se è assicurato il locatario sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione;
- oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi preziosi**), nonché pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
- gioielli e preziosi: oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni in genere.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto.

COSE

Relativamente all'assicurazione responsabilità civile, oggetti materiali e animali.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo, classificata come segue:

- tipo A: appartamento facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato. Oppure, un fabbricato composto da almeno tre appartamenti aventi ingressi indipendenti;
- tipo B: fabbricato isolato, villa unifamiliare o bifamiliare, ciascuna con proprio accesso dall'esterno.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.

FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono il rischio, costruite con caratteristiche non difformi in modo peggiorativo dalle seguenti: strutture portanti, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili, solai e armatura del tetto comunque costruiti. Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

- le strutture portanti verticali in materiali diversi da quelli indicati purché relativi a porzione di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;
- le porzioni di pareti esterne e copertura in materiali diversi da quelli indicati per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
- le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili.

Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, cancelli, recinzioni e muri di contenimento, purché realizzati negli spazi adiacenti, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Limitatamente all'assicurazione Incendio, **è esclusa l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, i cortili, i piazzali, i relativi impianti e installazioni, le attrezzature sportive e per giochi, nonché tutte le condutture** interrate e quanto compreso nella definizione di contenuto.

Limitatamente all'assicurazione Furto, qualora la linea di gronda sia inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, la copertura del tetto o il solaio deve essere costruito in laterizi, calcestruzzo, cemento, vetrocemento armato.

Limitatamente all'assicurazione Responsabilità Civile, la garanzia comprende, salvo che siano situati in aree condominiali: giardini e parchi anche se alberati, attrezzature sportive e per giochi, piscine, strade private, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, piani di calpestio, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e quant'altro di simile di pertinenza del fabbricato nulla escluso od eccettuato.

FRANCHIGIA

La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO O RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

PERSONE ASSICURATE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Contraente e, se con lui conviventi, il coniuge, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente. Gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere nell'espletamento delle loro mansioni svolte per conto degli Assicurati.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

SCOPERTO

La parte di indennizzo, espressa in percentuale, che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. **Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SOMMA ASSICURATA

Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l'assicurazione. Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.

VALORE A NUOVO

1. per il fabbricato: la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso solo il valore dell'area.
2. per il contenuto dell'abitazione: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico.

VALORE ALLO STATO D'USO

1. per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente;
2. per il contenuto dell'abitazione: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di una cosa in comune commercio inclusi gli oneri fiscali.

VEICOLI

I mezzi indicati dall'Art. 47 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n.285). **I veicoli iscritti al P.R.A. sono esclusi dalla definizione di Contenuto e quindi non assicurati.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

ART. 2.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 2.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

ART. 2.5 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2.6 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Inoltre, in caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 2.7 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 2.9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, fino alla concorrenza del massimale assicurato alle partite "Fabbricato" e "Contenuto", i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportati da essi, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

La Società indennizza altresì:

- i danni di cui sopra, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro.

Per le presenti condizioni operano franchigie e limiti di indennizzo esposti agli Artt. 3.9 e 3.10.

ART. 3.2 - ESCLUSIONI

Sono sempre esclusi i danni:

- a) **causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;**
- b) **causati da esplosioni o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c) **causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e nel caso di Società, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- d) **causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;**
- e) **di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- f) **alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- g) **di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- h) **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- i) **indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.**

ART. 3.3 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata:

- 1) sul fabbricato: per il valore a nuovo;
- 2) sul contenuto: per il valore allo stato d'uso.

Fanno eccezione gli oggetti pregiati, gioielli e preziosi, per i quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.4 - FORMA DI GARANZIA

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

ART. 3.5 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, **sempre che tali omissioni od inesattezze non investano le caratteristiche durevoli del rischio e siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

ART. 3.6 - RICORSO TERZI

La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per il capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termine di polizza. Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con loro stabilmente convivente. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda (Art. 1917 C.C.).

ART. 3.7 - EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

- a) **verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli agenti atmosferici di cui sopra;**
 - b) **causati da:**
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

c) subiti da:

- **recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;**
- **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a sinistro);**
- **serramenti, vetrate e lucernari in genere; a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**
- **lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.**

ART. 3.8 - EVENTI SOCIO-POLITICI E TERRORISMO

a) EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;**
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;**
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero;**
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**
- f) di scritte o imbrattamenti di muri esterni;**
- g) di terrorismo.**

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

b) TERRORISMO

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi Socio-Politici.

La Società indennizza l'Assicurato:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La Società non indennizza i danni di contaminazione da:

- **sostanze chimiche e biologiche;**
- **virus informatici di qualsiasi tipo.**

ART. 3.9 - FRANCHIGIA

L'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa assoluta di 250 euro per singolo sinistro.

ART. 3.10 LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a:

- **10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo di 1.500 euro per le "spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare";**
- **2.500 euro per "gioielli e preziosi".**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

ART. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati da:

- furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali** contenenti le cose stesse:
 - a) **violandone le difese** esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) **in altro modo, rimanendovi clandestinamente**, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
- rapina delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La Società indennizza inoltre i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati. Tale estensione è prestata senza applicare eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza.

Sono parificati ai danni del furto, della rapina o dell'estorsione i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina, o l'estorsione o per tentare di commetterli.

Per le presenti condizioni operano franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli Artt. 4.8, 4.9 e 4.10.

ART. 4.2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) **causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;**
- b) **causati da incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;**
- c) **agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, e nel caso di Società dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- d) **commessi o agevolati con dolo o colpa grave:**
 - **da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;**
 - **da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;**
 - **da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;**
 - **da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;**
- e) **indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;**
- f) **causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;**
- g) **avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.3 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata per il valore allo stato d'uso.

Fanno eccezione gli oggetti pregiati, gioielli e preziosi, per i quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale.

ART. 4.4 - FORMA DI GARANZIA

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

ART. 4.5 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

ART. 4.6 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono, pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 4.7 - MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, **che ogni apertura verso l'esterno dei locali** contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri** dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, **sia difesa, per tutta la sua estensione**, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, **oppure protetta** da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq, e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari di forma iscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che:

- a. se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;
- b. **se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.**

Per la presente condizione possono operare, se previsti, gli scoperti esposti all'Art. 4.9.

ART. 4.8 - FRANCHIGIA

L'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa assoluta di 250 euro per singolo sinistro.

In caso di coesistenza di franchigia e scoperto, la franchigia verrà considerata quale minimo assoluto.

ART. 4.9 - SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà effettuato previa detrazione del:

- **20% qualora trattasi di dimora abituale di tipo B;**
- **20% qualora, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate, risultino difformi da quanto indicato alla clausola 4.7;**
- **20% qualora il furto venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza.**

In caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sul danno uno scoperto massimo del 30%.

ART. 4.10 - LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a:

- **2.500 euro per ogni singolo oggetto pregiato;**
- **1.500 euro per gioielli e preziosi;**
- **500 euro per "guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato".**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione, in relazione ai seguenti rischi:

- 1) conduzione dell'abitazione costituente dimora abituale dell'Assicurato e relativo arredamento;
- 2) proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere, comprese antenne radiotelevisive;
- 3) proprietà di armi anche da fuoco compreso l'uso delle stesse allo scopo di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- 4) proprietà e uso di velocipedi;
- 5) proprietà di animali da casa.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, compresi i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

ART. 5.2 - ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto all'Art. 5.1, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di beni immobili;
- b) da furto;
- c) dall'esercizio dell'attività venatoria;
- d) alle cose che l'Assicurato o le persone di cui egli debba rispondere ai sensi di legge abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- e) derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso anche per gioco o divertimento, di veicoli, aereomobili o natanti, salvo quanto disposto espressamente in polizza;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà degli Assicurati, salvo quanto disposto espressamente in polizza;
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

ART. 5.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 5.4 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti nel modulo di polizza per ogni sinistro il quale resta, a tutti gli effetti, unico, anche nel caso siano implicati più di uno degli Assicurati.

Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi fra il Contraente e gli altri Assicurati, la garanzia opera solo a favore del primo.

ART. 5.5 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutti i Paesi del mondo.

ART. 5.6 - FRANCHIGIA

Il risarcimento/indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa assoluta di 250 euro per singolo sinistro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

SEZIONI INCENDIO - FURTO

ART. 6.1 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 6.2 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 6.3 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 7.1;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6.4;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 6.2 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di violazioni dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 6.4 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli "valore delle cose assicurate", la determinazione del danno viene eseguita separatamente - partita per partita - secondo i seguenti criteri:

A) SEZIONE INCENDIO

Per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei recuperi;

Per l'arredamento: si stima il valore allo stato d'uso delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese.

Per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stima il valore commerciale.

B) SEZIONE FURTO

Per l'arredamento: si stima il valore allo stato d'uso delle cose assicurate entro i limiti di indennizzo previsti e deducendo il valore ricavabile dalle cose rimaste illese.

Per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stima il valore commerciale.

ART. 6.5 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 6.6 - COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verranno applicati una sola volta gli scoperti e/o franchigie nella misura corrispondente all'importo più elevato.

ART. 6.7 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C., relativo all'obbligo di salvataggio, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

ART. 6.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla Sezione Incendio per il Fabbricato, nel caso di danno non suscettibile di riparazione, il pagamento, qualora il danno sia superiore al 70% del valore a nuovo, sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;**
- 2) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1, determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base all'articolo 6.4.**

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 3.2.c) e 4.2.c).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 6.9 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 7.1 - SEZIONI INCENDIO - FURTO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire, ove ne esistano i presupposti, venga data applicazione alla disciplina dell'Art. 1910 del Codice Civile;
- 6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

ART. 7.2 - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

In caso di sinistro il Contraente:

- a) deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.;
- b) è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al comma a. ed all'Art. 7.9.

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it



Mod. MULTIS7181/FI



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.